



San Marino, 08/05/2017/2016 d.f.R

Prot. n. 6618/DSL-M1/2017

U.O.S. Medicina e Igiene del lavoro

**Circolare n. 3/2017**

Oggetto: "Aggiornamento e specifiche sulla Circolare n 2/2014 "Circolare applicativa dell'articolo 8 del D.D. 5 ottobre 2011 n. 156 "visite preassuntive".

**Riferimento: Decreto Legge. 5 ottobre 2011 n. 156 articolo 8: visite mediche preassuntive.**

In attuazione dell'articolo 17 della Legge 18 Febbraio 1998 n. 31, a parziale modifica dell'articolo 3, comma 2, del Decreto 19 maggio 1998 n. 68, di cui all'art. 8 del D.L. n.156/2011, rammentiamo che le visite mediche preassuntive possono essere legittimamente effettuate **"anche da parte dei medici del lavoro dell'azienda" che siano iscritti nell'apposito elenco dei medici abilitati** del Dipartimento Prevenzione (I.S.S.). I datori di lavoro hanno la possibilità di far sottoporre a visita medica i lavoratori neoassunti (**visita preassuntiva**), sia dal medico del lavoro aziendale che dal medico del lavoro dell'U.O.S. Sorveglianza Sanitaria (ISS).

All'atto della presentazione della domanda di assunzione presso l'Ufficio del Lavoro l'impresa, che presenta attività a rischio per la salute e sicurezza del lavoratore, deve allegare alla documentazione richiesta **"il certificato di idoneità alla mansione specifica"** emesso dal medico del lavoro aziendale o dal medico del lavoro dell'U.O.S. Sorveglianza Sanitaria (ISS).

**Si ricorda che la "visita preassuntiva", prevista nell'articolo 3 del D.R. n. 68/1998, è equiparata alla "visita preventiva", prevista all'articolo 17 della Legge n. 31/98, e va effettuata sia per i lavoratori iscritti che non iscritti alle liste di avviamento al lavoro.**

A completamento della presente circolare, si precisa che, a norma della Legge 18 febbraio 1998 n. 31 - articolo 17, le visite mediche devono essere effettuate unicamente nei casi in cui il lavoratore sia esposto ad un rischio per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per il quale è prevista l'attivazione della sorveglianza sanitaria, di cui all'Allegato I del Decreto 89/99. Qualora non siano presenti rischi, non si applica la sorveglianza sanitaria e non è giustificato alcun controllo sanitario da parte dell'impresa.

**Il D.R. n. 89/1999** indica i rischi lavorativi per i quali deve essere nominato il medico del lavoro **ed è obbligatoria l'effettuazione di accertamenti sanitari (visita medica)**, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. L'impresa non deve attivare la sorveglianza sanitaria nel caso in cui l'attività lavorativa non esponga il lavoratore a rischi per la salute e la sicurezza in ambito lavorativo. L'esonero dall'effettuazione della visita medica ha validità sia per i lavoratori iscritti che non iscritti alle liste di avviamento al lavoro.

Al fine di semplificare l'attività degli operatori dell'Ufficio del Lavoro e rendere più agevole le procedure, qualora non siano presenti rischi per la salute e sicurezza del lavoratore, il Datore di

Pagina 1 di 3

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

**Sede legale del Dipartimento Prevenzione**

Via Scialoja 20  
47893 Borgo Maggiore  
Repubblica di San Marino

**Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione**

Via La Toscana 3  
47893 Borgo Maggiore  
Repubblica di San Marino  
T.+378(0549)994505- F +378 (0549) 994355  
e-mail info.dp@iss.sm  
www.salute.sm

**Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria  
e Igiene Alimentare**

Strada del Lavoro 29  
47892 Gualdicciolo  
Repubblica di San Marino  
T. +378 (0549) 904614- F + 378 (0549) 953965



Lavoro deve allegare alla domanda di assunzione, in sostituzione del certificato medico di idoneità alla mansione specifica, **"un'autocertificazione del Datore di Lavoro che attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di rischi per la salute del lavoratore"**. Per la compilazione il datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente il modello allegato, compilato con grafia leggibile in tutte le sue parti e corredato dal timbro e delle firme necessarie. **A tutela della salute dei lavoratori copia dell'autocertificazione sostitutiva deve essere inviata:**

- **alla Direzione Ufficio del Lavoro.**
- **all'U.O.S. Medicina e Igiene del Lavoro (che effettua interventi di vigilanza per verificare la correttezza di quanto autocertificato) e**
- **all'U.O.S. Sorveglianza Sanitaria.**

Qualunque dichiarazione non conforme alla realtà e riportante dati non veritieri comporterà **da parte dell'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro sanzioni a carico del datore di lavoro** in quanto inadempiente agli obblighi di Legge, nella fattispecie la mancata effettuazione delle visita preassuntiva, ecc.

Per una corretta compilazione dell'autocertificazione, il datore di lavoro deve attenersi a quanto previsto nella Legge n.31/98 (documento di valutazione dei rischi aziendali, relazione sintetica per piccole imprese a basso rischio, collaborazione alla valutazione dei rischi e protocollo sanitario predisposti dal medico del lavoro aziendale, ecc.). Si ricorda che le aziende di **nuova costituzione** e le imprese **senza dipendenti** che in seguito assumono almeno un dipendente devono osservare entro 6 mesi gli adempimenti previsti per legge. Il datore di lavoro che ricade in una o entrambe le sopracitate condizioni, in mancanza della documentazione sopracitata, può optare sotto la propria responsabilità di **compilare l'autocertificazione o di fare effettuare le visite preventive** al proprio dipendente.

Si sottolinea che una volta compilata l'autocertificazione sostitutiva e consegnata ai destinatari soprariportati, non saranno più accettati e giustificati i certificati di idoneità alla mansione specifica, successivi all'autocertificazione. Resta inteso che l'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro in seguito a verifiche ispettive sulla veridicità e attinenza dell'autocertificazione **può prevedere l'attuazione della visita preassuntiva del lavoratore esonerato.**

Si segnala che la validità del certificato di idoneità **"è specifica per la mansione"** in riferimento all'attività svolta presso l'impresa per il quale è stato rilasciata.

Ogni impresa è tenuta ad effettuare gli accertamenti in relazione ai rischi per la salute e sicurezza in ambito lavorativo e a produrre specifico certificato di idoneità alla mansione riferito all'attività dell'impresa medesima. Si ricorda che in assenza di rischi (comprovati) non è necessaria alcuna certificazione di idoneità alla mansione specifica.

Un dipendente che si dimette o viene licenziato e viene assunto in altra impresa a parità di mansione deve ripetere la visita preassuntiva. Non sono considerati validi i certificati di idoneità precedenti (anche non scaduti) relativi all'assunzione presso un'altra impresa anche a parità di mansione. Qualora il lavoratore fosse riassunto nella stessa azienda con la stessa mansione e il certificato fosse ancora valido, non è necessario ripetere la visita preassuntiva.

#### **Validità del certificato di idoneità nei casi di riassunzione/reincarico o di attività stagionali:**

I lavoratori che vengono riassunti, dopo un periodo di licenziamento o di sospensione (lavori stagionali, sostituzioni, incarichi successivi, ecc.), nella stessa azienda per la stessa mansione, il

#### **REPUBBLICA DI SAN MARINO**

##### **Sede legale del Dipartimento Prevenzione**

Via Scialoja 20  
47893 Borgo Maggiore  
Repubblica di San Marino

##### **Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione**

Via La Toscana 3  
47893 Borgo Maggiore  
Repubblica di San Marino  
T. +378 (0549) 994505 - F +378 (0549) 994355  
e-mail info.dp@iss.sm  
www.salute.sm

##### **Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria**

e Igiene Alimentare  
Strada del Lavoro 29  
47892 Gualdicciolo  
Repubblica di San Marino  
T. +378 (0549) 904614 - F + 378 (0549) 953965



**U.O.C. SICUREZZA SUL LAVORO**  
*Istituto per la Sicurezza Sociale*

certificato di idoneità già emesso mantiene la sua validità secondo la periodicità e la data di scadenza prevista dal Medico del lavoro aziendale o dell'U.O.S. Sorveglianza Sanitaria.

Le presente circolare entrerà in vigore dal 01/06/2017.

L'esperta sanitaria

Patrizia Dragani

*Patrizia Dragani*

Il Responsabile dell'U.O.S.

Dott. Riccardo Guerra



Si allega fac-simile di autocertificazione sostitutiva **"dichiarazione del Datore di Lavoro di attività lavorativa che non comporta esposizione a rischi lavorativi"**.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

**Sede legale del Dipartimento Prevenzione**

Via Scialoja 20  
47893 Borgo Maggiore  
Repubblica di San Marino

**Sede tecnica del Dipartimento Prevenzione**

Via La Toscana 3  
47893 Borgo Maggiore  
Repubblica di San Marino  
T. +378 (0549) 994305 - F. +378 (0549) 994355  
e-mail [info.dp@iss.sm](mailto:info.dp@iss.sm)  
[www.salute.sm](http://www.salute.sm)

**Sede distaccata UOS Sanità Veterinaria**

**e Igiene Alimentare**  
Strada del Lavoro 29  
47892 Gualdicciolo  
Repubblica di San Marino  
T. +378 (0549) 904614 - F. +378 (0549) 953965

# INTESTAZIONE DELL'AZIENDA

## AUTOCERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA

"Dichiarazione del Datore di Lavoro di attività lavorativa che non comporta per il lavoratore esposizione a rischi lavorativi"

Spett. Direzione UFFICIO del LAVORO

Egr. Responsabile

U.O.S. Medicina e Igiene del Lavoro

Egr. Responsabile

U.O.S. Sorveglianza Sanitaria

=Loro Sedi=

Il datore di lavoro \_\_\_\_\_

dell'impresa \_\_\_\_\_ Cod. Op. Economico \_\_\_\_\_

tipologia di produzione: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_ Loc.: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

Data di costituzione dell'azienda: \_\_\_\_\_

Numero totale lavoratori dipendenti: \_\_\_\_\_

Numero lavoratori stagionali/collaboratori occasionali: \_\_\_\_\_

Data di cessazione del rapporto di lavoro: \_\_\_\_\_

Dichiara

che in seguito al documento di valutazione dei rischi/relazione sintetica predisposto/a (\*), sulla base di quanto previsto all'articolo 6 della Legge 18 Febbraio 1998 n. 31, in data \_\_\_\_\_ nell'ambito dell'attività lavorativa svolta, il/la lavoratore/lavoratrice neoassunto/a

Signor/Signora: \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Cod.I.S.S.: \_\_\_\_\_

addetto alla mansione di: \_\_\_\_\_

non risulta esposto attualmente a rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, di cui all'allegato I° del Decreto n.89/99

Consapevole del contenuto della dichiarazione di cui sopra e delle eventuali conseguenze sanzionatorie previste dalla Legge n.31/98, si conferma l'assenza di rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i quali è necessario l'effettuazione della visita medica e del conseguente rilascio dell'idoneità alla mansione specifica.

Timbro e firma del RSPP (\*)

Timbro e Firma del datore di lavoro

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE  
(ESONERO VISITE PREASSUNTIVE)

\*

- (1) Il documento di riferimento per la compilazione dell'autocertificazione è il documento di **valutazione dei rischi** per tutte le imprese (grandi, medie e piccole) oppure la **relazione sintetica** per le piccole imprese a basso rischio che hanno almeno un lavoratore dipendente: questi documenti non sono da citare qualora non siano trascorsi i sei mesi dalla data di costituzione dell'azienda e/o dall'assunzione di un lavoratore da un'impresa senza dipendenti. Le imprese che non hanno lavoratori dipendenti ed assumono lavoratori stagionali (ovvero le collaborazioni occasionali di durata inferiore a sei mesi) non sono tenuti ad elaborare né a produrre i suddetti documenti e non devono riportarli nell'autocertificazione **(che va comunque inviata ai destinatari sopracitati)**
- (2) Timbro e firma dell'RSPP leggibile per esteso: tale firma non è richiesta qualora "non siano trascorsi i sei mesi dalla data di costituzione dell'azienda e/o dall'assunzione di un lavoratore da un'impresa senza dipendenti". Le imprese che non hanno lavoratori dipendenti ed assumono lavoratori stagionali (ovvero le collaborazioni occasionali di durata inferiore a sei mesi) non hanno l'obbligo di nominare l'RSPP per cui non è richiesta la firma sull'autocertificazione.
- (3) L'autocertificazione può essere inviata: per posta ai seguenti indirizzi: U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro Via La Toscana, 3 Borgo Maggiore; U.O.S. Sorveglianza Sanitaria Via Ventotto Luglio, 212 Borgo Maggiore; per posta elettronica ai seguenti indirizzi: [riccardo.guerra@iss.sm](mailto:riccardo.guerra@iss.sm); [lucia.bonini@iss.sm](mailto:lucia.bonini@iss.sm); oppure per fax: 0549-994355 (U.O.S. Medicina ed Igiene del lavoro) 0549-994060 (U.O.S. Sorveglianza Sanitaria).
- (4) **Le autocertificazioni non complete e non conformi a quanto riportato non saranno ritenute valide e saranno oggetto di interventi di vigilanza e di eventuali sanzioni da parte della U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro.**